



[Indietro](#)

Publicato il 25/10/2017

N. 05599/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02278/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2278
del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Massimiliano Occhipinti, rappresentato e
difeso dagli avvocati Simona **Fell**, Francesco
Leone, con domicilio eletto presso lo studio
Francesco Cataldo in Roma, Lungotevere
Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Interno Dipartimento di
Pubblica Sicurezza, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005, n. 129 “Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli agenti ed assistenti, degli **ispettori**, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici, e dei periti tecnici della **Polizia di Stato**”;

- del bando del 24 settembre 2013 prot. n. 6328, con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto il “concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a **1400** posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di **vice** ispettore del ruolo degli **ispettori** della **Polizia di Stato**”;

- dell'elenco alfabetico dei candidati idonei alla prova orale, pubblicata solo sul sito della **Polizia di Stato** in data 17 dicembre 2015, nella parte in cui non compare parte ricorrente;

- del Decreto del 18 novembre 2013 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di nomina della Commissione esaminatrice del concorso interno per la nomina alla qualifica di **vice** ispettore della **Polizia di Stato**;

- del Decreto del 21 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il quale i componenti supplenti della Commissione esaminatrice sono stati nominati membri titolari, nominando ulteriori membri supplenti;
 - di tutti i decreti di successiva modifica di composizione della commissione, ove esistenti;
 - del verbale n. 37 della Commissione esaminatrice datato 17 dicembre 2014, con la quale la stessa Commissione ha individuato i criteri di valutazione per la correzione delle prove scritte del concorso interno per la nomina alla qualifica di **vice ispettore della Polizia di Stato**;
 - del verbale di correzione dell'elaborato del ricorrente, nella parte in cui è **stato** valutato insufficiente, ad oggi non ancora conosciuto, nonostante la richiesta di accesso agli atti già inoltrata da parte ricorrente all'Amministrazione intimata;
 - del giudizio assegnato dalla Commissione esaminatrice in calce allo stesso elaborato;
 - di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione esaminatrice;
 - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito di parte ricorrente ordinando la ricorrezione dell'elaborato, nei termini e nei modi funzionali ad assicurarne l'anonimato, ovvero disponendo l'ammissione dello stesso alla prova orale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che non sussistono le condizioni per la concessione della chiesta misura cautelare;

Ravvisata comunque la necessità di acquisire dall'Amministrazione entro trenta giorni

dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza i seguenti documenti:

- a) provvedimenti di nomina della commissione di verifica;
- b) tutti gli atti della suddetta commissione, ivi inclusa la relazione conclusiva;
- c) tutti gli atti della commissione d'esame adottati successivamente alle conclusioni della commissione di verifica per quanto concerne l'ammissione agli orali dei candidati;

Ritenuto, contestualmente, di dover autorizzare parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) respinge la domanda cautelare, dispone l'incombente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio come da motivazione.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente,

Estensore

Donatella Scala, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO